

# Linee Guida



**Linee guida 2/2020 sull'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2016/679 per i trasferimenti di dati personali tra autorità ed organismi pubblici del SEE e di paesi non appartenenti al SEE**

**Versione 2.0**

**Adottate il 15 dicembre 2020**

## Cronologia delle versioni

|              |                  |   |
|--------------|------------------|---|
| Versione 2.0 | 15 dicembre 2020 | Adozione delle linee guida dopo la consultazione pubblica |
| Versione 1.0 | 18 febbraio 2020 | Adozione delle linee guida per la consultazione pubblica  |

## Indice

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Informazioni generali.....  | 5  |
| 1.1   | Finalità.....   | 5  |
| 1.2   | Regole generali applicabili ai trasferimenti internazionali .....   | 6  |
| 1.3   | Definizione di autorità o organismo pubblico .....  | 6  |
| 2     | Raccomandazioni generali per le garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera b), del GDPR.....        | 7  |
| 2.1   | Finalità e ambito di applicazione .....   | 8  |
| 2.2   | Definizioni .....   | 8  |
| 2.3   | Principi di protezione dei dati.....  | 8  |
| 2.3.1 | Principio di limitazione delle finalità .....   | 8  |
| 2.3.2 | Accuratezza dei dati e principi di minimizzazione.....  | 9  |
| 2.3.3 | Principio di limitazione della conservazione .....  | 9  |
| 2.3.4 | Sicurezza e riservatezza dei dati.....  | 9  |
| 2.4   | Diritti degli interessati.....  | 10 |
| 2.4.1 | Diritto alla trasparenza.....   | 10 |
| 2.4.2 | Diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento e opposizione ..   | 10 |
| 2.4.3 | Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche .....  | 11 |
| 2.4.4 | Diritto di ricorso.....   | 12 |
| 2.4.5 | Limitazioni ai diritti degli interessati .....  | 12 |
| 2.5   | Limitazioni ai trasferimenti successivi e alla condivisione dei dati (compresa la divulgazione e l'accesso del governo).....                          | 12 |
| 2.6   | Dati sensibili.....   | 14 |
| 2.7   | Meccanismi di ricorso .....   | 14 |
| 2.8   | Meccanismi di controllo.....  | 15 |
| 2.9   | Clausola di risoluzione .....   | 17 |
| 3     | Informazioni specifiche sull'articolo 46 del GDPR .....   | 18 |
| 3.1   | Informazioni specifiche sugli strumenti giuridicamente vincolanti e aventi efficacia esecutiva - Articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del GDPR ..... | 18 |
| 3.2   | Informazioni specifiche sugli accordi amministrativi - [Articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR] .....   | 18 |
| 4     | Questioni procedurali.....  | 20 |

## **Il Comitato europeo per la protezione dei dati**

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018<sup>1</sup>,

visti gli articoli 12 e 22 del proprio regolamento interno,

### **HA ADOTTATO LE SEGUENTI LINEE GUIDA**

---

<sup>1</sup> Nelle presenti linee guida, i riferimenti agli "Stati membri" sono da intendersi come riferimenti agli "Stati membri del SEE".

# 1 INFORMAZIONI GENERALI

## 1.1 Finalità

1. Il presente documento mira a fornire una guida sull'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR") per i trasferimenti di dati personali da autorità o organismi pubblici del SEE (di seguito "organismi pubblici") ad organismi pubblici di paesi terzi od organizzazioni internazionali, nella misura in cui ad essi non si applichi un accertamento di adeguatezza adottato dalla Commissione europea<sup>2</sup>. Gli organismi pubblici possono scegliere di avvalersi dei meccanismi che il GDPR ritiene più adeguati alla loro situazione, ma sono anche liberi di fare affidamento su altri strumenti pertinenti che prevedano adeguate garanzie ai sensi dell'articolo 46 del GDPR.
2. Le linee guida intendono fornire un'indicazione delle aspettative del Comitato europeo per la protezione dei dati ("EDPB") sulle garanzie che devono essere attuate da uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra organismi pubblici, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del GDPR o, previa autorizzazione dell'autorità di controllo competente, da disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra organismi pubblici ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR<sup>3</sup>. L'EDPB raccomanda vivamente alle parti di utilizzare le linee guida come riferimento già in fase iniziale, quando si prevede di concludere o modificare tali strumenti o accordi<sup>4</sup>.
3. Le linee guida devono essere lette congiuntamente ad altri documenti precedenti dell'EDPB (compresi i documenti approvati dal suo predecessore, il gruppo di lavoro "Articolo 29"<sup>5</sup>) sulle questioni centrali dell'ambito di applicazione territoriale e dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi<sup>6</sup>. Le linee guida saranno sottoposte a riesame e, se necessario, aggiornate, sulla base dell'esperienza pratica maturata dall'applicazione del GDPR.
4. Le presenti linee guida riguardano i trasferimenti internazionali di dati tra organismi pubblici effettuati per vari scopi di cooperazione amministrativa che rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR. Di conseguenza e in conformità con l'articolo 2, paragrafo 2, del GDPR, non riguardano i trasferimenti nel settore della sicurezza pubblica, della difesa o della sicurezza dello Stato. Inoltre non si occupano del trattamento e dei trasferimenti dei dati da parte delle autorità competenti a fini giudiziari e di polizia, essendo tale settore disciplinato da uno strumento specifico e distinto, la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie<sup>7</sup>. Infine le linee guida si concentrano solo sui trasferimenti tra

---

<sup>2</sup> Ad esempio gli organismi pubblici giapponesi, che non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione di adeguatezza relativa al Giappone in quanto quest'ultima riguarda solo le organizzazioni del settore privato.

<sup>3</sup> Le presenti linee guida utilizzano l'espressione "accordi internazionali" per fare riferimento a strumenti giuridicamente vincolanti e aventi efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del GDPR e agli accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR.

<sup>4</sup> L'articolo 96 del GDPR stabilisce che gli accordi conclusi prima del 24 maggio 2016 restano in vigore fino alla loro modifica, sostituzione o revoca.

<sup>5</sup> Il gruppo di lavoro delle autorità dell'UE per la protezione dei dati istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati.

<sup>6</sup> Cfr. gruppo di lavoro "Articolo 29", Criteri di riferimento per l'adeguatezza (WP254 rev. 01, approvato dall'EDPB il 25 maggio 2018), Linee guida EDPB 2/2018 sulle deroghe di cui all'articolo 49 del regolamento 2016/679 e Linee guida EDPB 3/2018 sull'ambito di applicazione territoriale del RGPD (articolo 3).

<sup>7</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

organismi pubblici e non riguardano i trasferimenti di dati personali fra un organismo pubblico e un soggetto privato o fra un soggetto privato e un organismo pubblico.

## 1.2 Regole generali applicabili ai trasferimenti internazionali

5. Ai sensi dell'articolo 44 del GDPR, l'esportatore di dati che trasferisce dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, oltre a rispettare il capo V del GDPR, deve anche soddisfare le condizioni delle altre disposizioni del GDPR. In particolare, ogni attività di trattamento deve essere conforme ai principi di protezione dei dati di cui all'articolo 5 del GDPR, essere lecita ai sensi dell'articolo 6 del GDPR e rispettare l'articolo 9 del GDPR in caso di categorie particolari di dati. Pertanto occorre seguire un approccio in due fasi: in primo luogo, deve essere applicata una base giuridica al trattamento dei dati in quanto tale, insieme a tutte le disposizioni pertinenti del GDPR; nella seconda fase, devono essere rispettate le disposizioni del capo V del GDPR.
6. L'articolo 46 del GDPR specifica che "*[i]n mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi*". Tali garanzie adeguate possono essere previste da uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra organismi pubblici [articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del GDPR] o, previa autorizzazione dell'autorità di controllo competente, da disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati [articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR]. Come chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, tali garanzie adeguate devono essere idonee a garantire che le persone i cui dati personali sono trasferiti godano di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno del SEE<sup>8</sup>.
7. Oltre a questa soluzione e in sua assenza, l'articolo 49 del GDPR prevede anche un numero limitato di situazioni specifiche in cui possono aver luogo trasferimenti internazionali di dati pur non essendovi alcun accertamento di adeguatezza da parte della Commissione europea<sup>9</sup>. In particolare, una deroga riguarda i trasferimenti necessari per importanti motivi di interesse pubblico riconosciuti dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro a cui è soggetto il titolare del trattamento, anche nello spirito di reciprocità della cooperazione internazionale<sup>10</sup>. Tuttavia, come spiegato in precedenti linee guida emesse dall'EDPB, le deroghe previste dall'articolo 49 del GDPR devono essere interpretate in modo restrittivo e riguardano principalmente le attività di trattamento che sono occasionali e non ripetitive<sup>11</sup>.

## 1.3 Definizione di autorità o organismo pubblico

8. Il GDPR non contiene la definizione di "autorità o organismo pubblico". L'EDPB ritiene che questa nozione sia sufficientemente ampia da coprire sia gli organismi pubblici nei paesi terzi, sia le organizzazioni internazionali<sup>12</sup>. Per quanto riguarda gli organismi pubblici nei paesi terzi, la nozione deve essere determinata in base al diritto interno. Di conseguenza, gli organismi pubblici includono autorità governative a diversi livelli (ad es. autorità nazionali, regionali e locali), tuttavia possono anche

---

<sup>8</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-311/18, *Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited e Maximilian Schrems* ("Schrems II", punto 96).

<sup>9</sup> Per ulteriori informazioni sull'articolo 49 e sulla sua interazione con l'articolo 46 in generale, consultare le linee guida EDPB 2/2018 sulle deroghe di cui all'articolo 49 del regolamento 2016/679.

<sup>10</sup> Cfr. le linee guida EDPB 2/2018 sulle deroghe di cui all'articolo 49 del regolamento 2016/679, pag. 11.

<sup>11</sup> Cfr. le linee guida EDPB sulle deroghe di cui all'articolo 49 del regolamento 2016/679, pag. 5.

<sup>12</sup> Cfr. anche il considerando 108 del GDPR.

includere altri organismi di diritto pubblico (ad es. agenzie esecutive, università, ospedali, ecc.)<sup>13</sup>. Ai sensi dell'articolo 4, punto 26, del GDPR, per "organizzazione internazionale" s'intende un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due Stati.

9. L'EDPB ricorda che l'applicazione del GDPR lascia impregiudicate le disposizioni di diritto internazionale, come quelle che regolano i privilegi e le immunità delle organizzazioni internazionali. Allo stesso tempo, è importante ricordare che qualsiasi organismo pubblico del SEE che trasferisce dati verso organizzazioni internazionali deve rispettare le regole del GDPR per i trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali<sup>14</sup>.

## 2 RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LE GARANZIE ADEGUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 46, PARAGRAFO 2, LETTERA a), E PARAGRAFO 3, LETTERA b), DEL GDPR

10. A differenza dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, l'articolo 46 del GDPR prevede ulteriori garanzie adeguate come strumenti per i trasferimenti tra organismi pubblici:
  - (i) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva, articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del GDPR, o
  - (ii) disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra organismi pubblici, articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR.

Detti strumenti e accordi possono avere natura bilaterale o multilaterale.

11. La sezione seguente fornisce alcune raccomandazioni generali per contribuire a garantire che gli strumenti giuridicamente vincolanti o gli accordi amministrativi (di seguito "accordi internazionali") tra organismi pubblici siano conformi al GDPR.
12. Sebbene l'articolo 46 e il considerando 108 del GDPR non forniscano indicazioni specifiche sulle garanzie da includere in tali accordi internazionali, tenendo conto dell'articolo 44 del GDPR<sup>15</sup> e della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>16</sup>, l'EDPB ha elaborato un elenco delle garanzie minime da includere negli accordi internazionali tra organismi pubblici conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), o all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR. Le suddette garanzie mirano ad assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche ai sensi del GDPR non sia compromesso se i loro dati personali vengono trasferiti al di fuori del SEE e che gli interessati godano di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'UE dal GDPR<sup>17</sup>.

---

<sup>13</sup> Cfr. ad esempio la definizione di "ente pubblico" e di "organismo di diritto pubblico" di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

<sup>14</sup> Cfr. linee guida EDPB 3/2018 sull'ambito di applicazione territoriale del RGPD, pag. 25.

<sup>15</sup> L'articolo 44 del GDPR recita: "*Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato*".

<sup>16</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 16 luglio 2020 nella causa C-311/18, *Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited e Maximilian Schrems* ("Schrems II").

<sup>17</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 16 luglio 2020 nella causa C-311/18, *Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited e Maximilian Schrems* ("Schrems II", punto 105).

13. In conformità con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>18</sup>, è responsabilità dell'organismo pubblico trasferente in uno Stato membro, se necessario con l'aiuto dell'organismo pubblico destinatario, valutare se il livello di protezione richiesto dal diritto dell'UE sia rispettato nel paese terzo, al fine di determinare se l'elenco delle garanzie incluso nell'accordo internazionale possa essere rispettato nella pratica, tenendo conto delle possibili interferenze nel rispetto di tali garanzie derivanti dalla legislazione del paese terzo.
14. A tale riguardo, va anche notato che, per assicurare le garanzie elencate nelle presenti linee guida, gli accordi internazionali possono basarsi su elementi già esistenti nel diritto nazionale di un paese terzo o sulle norme interne/sul quadro normativo di un'organizzazione internazionale.

## 2.1 Finalità e ambito di applicazione

15. Gli accordi internazionali dovrebbero definire il rispettivo ambito di applicazione, e le loro finalità dovrebbero essere determinate in modo esplicito e specifico. Inoltre dovrebbero indicare chiaramente le categorie di dati personali interessate e la tipologia dei trattamenti riferiti ai dati personali trasferiti e trattati ai sensi dell'accordo.

## 2.2 Definizioni

16. Gli accordi internazionali dovrebbero contenere le definizioni dei concetti e dei diritti basilari relativi ai dati personali, in linea con il GDPR e in quanto rilevanti per lo specifico accordo. A titolo di esempio, tali accordi, ove vi facciano riferimento, dovrebbero includere le seguenti importanti definizioni: "dati personali", "trattamento dei dati personali", "titolare del trattamento", "responsabile del trattamento", "destinatario" e "dati sensibili".

## 2.3 Principi di protezione dei dati

17. Gli accordi internazionali devono contenere una formulazione specifica che imponga alle parti il rispetto dei principi fondamentali della protezione dei dati.

### 2.3.1 Principio di limitazione delle finalità

18. Gli accordi internazionali devono specificare le finalità per le quali i dati personali devono essere trasferiti e trattati, comprese le finalità compatibili per trattamenti ulteriori, nonché garantire che i dati non saranno ulteriormente trattati per finalità incompatibili. Le finalità compatibili possono includere la conservazione a fini di archiviazione nel pubblico interesse, nonché il trattamento a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Si raccomanda, per maggiore chiarezza, di elencare le specifiche finalità del trattamento e del trasferimento dei dati nell'accordo internazionale stesso.
19. Per evitare qualsiasi rischio di "function creep" (estensione indebita delle funzionalità), tali accordi dovrebbero inoltre specificare che i dati trasferiti non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle espressamente menzionate nell'accordo, ad eccezione di quanto stabilito qui di seguito.
20. Se entrambe le parti dell'accordo internazionale desiderano consentire all'organismo pubblico destinatario un altro uso compatibile dei dati personali trasmessi, l'ulteriore utilizzo da parte dell'organismo pubblico destinatario è consentito solo se compatibile con quello originale e se precedentemente notificato all'organismo pubblico trasferente, che può opporvisi per motivi specifici.

---

<sup>18</sup> Idem.



### 2.3.2 Accuratezza dei dati e principi di minimizzazione

21. L'accordo internazionale deve specificare che i dati trasferiti e successivamente trattati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali vengono trasmessi e successivamente trattati.
22. In pratica, questo principio di minimizzazione dei dati è importante per evitare il trasferimento di dati personali inadeguati o eccessivi.
23. Inoltre i dati dovrebbero essere esatti e aggiornati, tenendo conto delle finalità per le quali vengono trattati. Un accordo internazionale deve quindi prevedere che la parte trasferente garantisca che i dati personali trasferiti in base all'accordo siano esatti e, ove applicabile, aggiornati. Inoltre l'accordo dovrebbe prevedere che, se una delle parti viene a conoscenza del fatto che sono stati trasmessi o sono trattati dati inesatti o non aggiornati, detta parte deve informare senza indugio l'altra parte. Infine, l'accordo dovrebbe garantire che, qualora sia confermato che i dati trasmessi o trattati sono inesatti, ciascuna parte che tratta i dati adotti ogni ragionevole misura per rettificare o cancellare le informazioni.

### 2.3.3 Principio di limitazione della conservazione

24. Le parti devono garantire che l'accordo internazionale contenga una clausola sulla conservazione dei dati. Tale clausola dovrebbe specificare in particolare che i dati personali non devono essere conservati a tempo indeterminato, ma in una forma che consenta l'identificazione degli interessati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali sono stati trasferiti e successivamente trattati. Ciò può includere la conservazione a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, a condizione che siano messe in atto misure tecniche e organizzative appropriate per salvaguardare i diritti e le libertà degli interessati, come misure tecniche aggiuntive (ad esempio misure di sicurezza, pseudonimizzazione) e limitazioni all'accesso. Quando il periodo massimo di conservazione non è già fissato dalla legislazione nazionale o dalle norme interne/dal quadro normativo di un'organizzazione internazionale, esso dovrebbe essere indicato nel testo dell'accordo.

### 2.3.4 Sicurezza e riservatezza dei dati

25. Le parti dovrebbero impegnarsi a garantire la sicurezza e la riservatezza del trattamento dei dati personali e dei trasferimenti che effettuano.  
In particolare, le parti dovrebbero impegnarsi a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali da accessi accidentali o illeciti, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Tali misure possono includere, ad esempio, la cifratura anche in transito, la pseudonimizzazione, la marcatura delle informazioni come dati personali trasferiti dal SEE, la limitazione del numero di persone che hanno accesso ai dati personali, un'archiviazione sicura dei dati personali o l'attuazione di politiche progettate per garantire la conservazione dei dati personali in modo sicuro e riservato.  
Il livello di sicurezza dovrebbe tenere in considerazione i rischi, lo stato dell'arte e i relativi costi.
26. L'accordo internazionale può inoltre specificare che, se una delle parti viene a conoscenza di una violazione dei dati personali, informerà l'altra o le altre parti il prima possibile e utilizzerà mezzi ragionevoli e appropriati per porre rimedio alla violazione dei dati personali e ridurre al minimo i potenziali effetti negativi, anche comunicando all'interessato la violazione dei dati personali, senza indebito ritardo, laddove tale violazione dei dati personali possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica.

Si raccomanda che la tempistica della notifica in caso di violazione dei dati personali e le procedure per la comunicazione all'interessato siano definite nell'accordo internazionale.

## 2.4 Diritti degli interessati

27. L'accordo internazionale deve garantire diritti effettivi e azionabili per gli interessati come specificato nell'articolo 46, paragrafo 1, e nel considerando 108 del GDPR.
28. I diritti di cui godono gli interessati, compresi gli impegni specifici assunti dalle parti per garantire tali diritti, dovrebbero essere elencati nell'accordo. Per essere efficace, l'accordo internazionale deve prevedere meccanismi che garantiscano la loro applicazione nella pratica. Inoltre qualsiasi violazione dei diritti dell'interessato deve comportare un rimedio appropriato.

### 2.4.1 Diritto alla trasparenza

29. Le parti devono garantire che l'accordo internazionale contenga una formulazione chiara che descriva gli obblighi di trasparenza delle parti.
30. Tali obblighi dovrebbero includere, da un lato, una informativa generale contenente almeno informazioni su come e perché gli organismi pubblici possono trattare e trasferire dati personali, lo strumento pertinente utilizzato per il trasferimento, i soggetti a cui tali dati possono essere trasferiti, i diritti di cui godono gli interessati e le limitazioni applicabili, i meccanismi di ricorso disponibili e le informazioni necessarie per presentare una denuncia o un reclamo.
31. Tuttavia è importante ricordare che, per l'organismo pubblico trasferente, non sarà sufficiente pubblicare un'informativa generale sul proprio sito web. Gli interessati dovranno essere informati in via individuale dall'organismo pubblico trasferente in conformità degli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR<sup>19</sup>.  
L'accordo internazionale può anche prevedere alcune eccezioni a tali informative individuali. Dette eccezioni sono limitate e dovrebbero essere in linea con quelle previste dall'articolo 14, paragrafo 5, del GDPR, ad esempio laddove l'interessato disponga già delle informazioni o la fornitura di tali informazioni risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
32. Le parti devono impegnarsi a mettere l'accordo internazionale a disposizione degli interessati, su richiesta, e a mettere a disposizione del pubblico sul rispettivo sito web l'accordo internazionale o le disposizioni pertinenti che prevedono adeguate garanzie. Nella misura necessaria per proteggere informazioni sensibili o altre informazioni riservate, il testo pertinente dell'accordo internazionale può essere omesso prima di condividere una copia o di renderlo disponibile al pubblico. Ove necessario per consentire all'interessato di comprendere il contenuto dell'accordo internazionale, le parti devono fornire una sintesi comprensibile dello stesso.

### 2.4.2 Diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento e opposizione

33. L'accordo internazionale dovrebbe salvaguardare il diritto dell'interessato di ottenere informazioni e l'accesso a tutti i dati personali trattati che lo riguardano, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento e, se del caso, il diritto di opporsi al trattamento dei dati per motivi relativi alla sua situazione particolare.

---

<sup>19</sup> Cfr. linee guida dell'EDPB sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679, WP 260, rev. 01, pagine da 13 a 23.

34. Per quanto riguarda il diritto di accesso, l'accordo internazionale dovrebbe specificare che le persone hanno il diritto nei confronti dell'organismo pubblico destinatario di ottenere conferma che i propri dati personali siano o meno trattati e, se del caso, di accedere a tali dati, nonché a specifiche informazioni riguardanti il trattamento, ivi comprese le finalità del trattamento, le categorie di dati personali interessate, i destinatari a cui i dati personali vengono comunicati, il periodo di conservazione previsto e le possibilità di ricorso.
35. L'accordo dovrebbe inoltre specificare quando questi diritti possono essere invocati e includere le modalità di esercizio di tali diritti da parte degli interessati nei confronti di entrambe le parti, nonché le modalità di risposta delle parti a tali richieste. Ad esempio, per quanto riguarda la cancellazione, l'accordo internazionale potrebbe stabilire che i dati debbano essere cancellati se le informazioni sono state trattate illecitamente o non sono più necessarie ai fini del trattamento. Inoltre l'accordo internazionale dovrebbe stabilire che le parti risponderanno in modo ragionevole e tempestivo alle richieste degli interessati. L'accordo internazionale potrebbe anche stabilire che le parti possono adottare misure appropriate, come l'addebito di contributi spese ragionevoli per coprire i costi amministrativi qualora le richieste di un interessato siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare a causa del loro carattere ripetitivo.
36. L'accordo internazionale dovrebbe altresì imporre all'organismo pubblico trasferente l'obbligo di fornire all'interessato, una volta che i suoi dati personali siano stati trasferiti, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una sua richiesta in virtù dei diritti previsti dall'accordo internazionale, senza indebito ritardo, fissando un termine appropriato (ad esempio un mese). Infine, se le parti non ottemperano alla richiesta dell'interessato, quest'ultimo dovrebbe essere informato senza indebito ritardo, entro un termine appropriato (ad esempio entro un mese dal ricevimento della richiesta), dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo e di proporre ricorso giurisdizionale.
37. L'accordo internazionale può anche prevedere eccezioni a tali diritti. Ad esempio, potrebbero essere previste eccezioni al diritto di accesso e di cancellazione, come quelle previste dall'articolo 15, paragrafo 4, e dall'articolo 17, paragrafo 3, del GDPR. Analogamente, potrebbero essere previste eccezioni ai diritti delle persone se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica, a fini statistici o di archiviazione, nella misura in cui tali diritti potrebbero rendere impossibile o pregiudicare gravemente il conseguimento di tali finalità, e a condizione che siano messe in atto adeguate garanzie (ad esempio misure tecniche e organizzative, compresa la pseudonimizzazione). Infine l'accordo può prevedere che le parti possano rifiutarsi di dare seguito a una richiesta manifestamente infondata o eccessiva.

#### 2.4.3 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

38. Se pertinente nel caso specifico, gli accordi internazionali dovrebbero contenere, in generale, una clausola in cui si afferma che l'organismo pubblico destinatario non prenderà una decisione basata unicamente su di un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici riguardanti l'interessato in questione o che incida in modo analogo sulla sua persona. Laddove le finalità del trasferimento includano la possibilità per l'organismo pubblico destinatario di prendere decisioni unicamente sulla base di un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'articolo 22 del GDPR, ciò dovrebbe avvenire solo a determinate condizioni stabilite nell'accordo internazionale, come la necessità di ottenere il consenso esplicito dell'interessato. Se la decisione non è conforme a tali condizioni, l'interessato dovrebbe avere il diritto di non esservi sottoposto. Laddove l'accordo internazionale consenta un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, esso dovrebbe, in ogni caso, prevedere le garanzie

necessarie, compreso il diritto di essere informati sui motivi specifici alla base della decisione e sulla logica utilizzata, di rettificare informazioni inesatte o incomplete e di contestare la decisione e ottenere l'intervento umano.

#### 2.4.4 Diritto di ricorso

39. I diritti tutelati dell'interessato devono essere effettivi e azionabili. Pertanto l'interessato deve avere accesso a mezzi di ricorso. Diversi esempi di modalità per offrire meccanismi di ricorso sono indicati di seguito nelle sezioni 2.7 e 3.

#### 2.4.5 Limitazioni ai diritti degli interessati

40. L'accordo internazionale può anche prevedere limitazioni ai diritti degli interessati. Tali limitazioni dovrebbero essere in linea con quelle previste dall'articolo 23 del GDPR. Le limitazioni devono essere una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare obiettivi importanti di interesse pubblico, in linea con quelli elencati nell'articolo 23, paragrafo 1, del GDPR, tra cui i diritti e la libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa o la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati. Tali limitazioni devono essere previste dalla legge o, nel caso di organizzazioni internazionali, dalle norme interne applicabili/dal quadro normativo applicabile e vigono finché persiste il motivo per cui sono state stabilite.

### 2.5 Limitazioni ai trasferimenti successivi e alla condivisione dei dati (compresa la comunicazione e l'accesso da parte di organismi governativi)

41. I trasferimenti successivi da parte dell'organismo pubblico destinatario o dell'organizzazione internazionale destinataria verso destinatari non vincolati dall'accordo dovrebbero, di regola, essere specificamente esclusi dall'accordo internazionale. A seconda dell'oggetto e delle circostanze particolari, le parti potrebbero ritenere necessario consentire trasferimenti successivi. In questo caso, a condizione che sia rispettato il principio di limitazione delle finalità<sup>20</sup>, l'accordo internazionale dovrebbe prevedere che tali trasferimenti successivi possano aver luogo solo se l'organismo pubblico trasferente ha dato la sua previa ed espressa autorizzazione e le terze parti destinatarie si impegnano a rispettare gli stessi principi e garanzie di protezione dei dati inclusi nell'accordo internazionale. Ciò dovrebbe includere l'impegno a fornire agli interessati gli stessi diritti e garanzie di protezione dei dati previsti dall'accordo internazionale al fine di garantire che il livello di protezione non si riduca a seguito del trasferimento successivo dei dati.
42. Di norma, le stesse garanzie previste per i trasferimenti successivi dovrebbero applicarsi alla condivisione dei dati personali all'interno del paese destinatario, vale a dire che l'accordo internazionale deve escludere tale condivisione successiva e che eventuali deroghe dovrebbero in generale essere consentite solo se l'organismo pubblico trasferente ha dato la sua previa ed espressa autorizzazione e le terze parti destinatarie si impegnano a rispettare gli stessi principi e le stesse garanzie di protezione dei dati inclusi nell'accordo internazionale.
43. Si raccomanda che, prima di richiedere l'espressa autorizzazione dell'organismo pubblico trasferente, l'organismo pubblico destinatario o l'organizzazione internazionale destinataria fornisca informazioni sufficienti sulla tipologia dei dati personali che intende trasferire/condividere, i motivi e le finalità per i quali ritiene sia necessario trasferire/condividere i dati personali nonché, in caso di trasferimenti successivi, i paesi o le organizzazioni internazionali a cui intende trasferire successivamente i dati

---

<sup>20</sup> Cfr. la sezione 2.3.1.

personali, in modo da poter valutare la legislazione del paese terzo o, nel caso di organizzazioni internazionali, le norme interne applicabili/il quadro normativo applicabile.

44. Nei casi in cui sia necessario consentire la condivisione di dati personali con una terza parte nello stesso paese dell'organismo pubblico destinatario o altra organizzazione internazionale, la condivisione potrebbe essere consentita in circostanze specifiche con la previa ed espressa autorizzazione dell'organismo pubblico trasferente oppure in presenza di un impegno vincolante da parte del terzo destinatario a rispettare i principi e le garanzie inclusi nell'accordo internazionale.
45. Inoltre l'accordo internazionale potrebbe specificare le circostanze eccezionali in cui la condivisione successiva potrebbe avvenire senza previa autorizzazione o senza gli impegni sopra menzionati, in linea con le deroghe elencate nell'articolo 49 del GDPR, ad esempio qualora la condivisione in questione sia necessaria per proteggere interessi vitali dell'interessato o di altre persone o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Tali circostanze eccezionali potrebbero anche verificarsi se la condivisione successiva è richiesta dalla legge della parte destinataria per indagini/procedimenti giudiziari direttamente correlati.
46. Nei casi summenzionati l'accordo internazionale dovrebbe indicare chiaramente le circostanze specifiche ed eccezionali in cui è consentita tale condivisione dei dati. L'organismo pubblico destinatario o l'organizzazione internazionale destinataria dovrebbero inoltre essere obbligati a inviare una notifica all'organismo pubblico trasferente, prima della condivisione, contenente informazioni sui dati condivisi, sulla terza parte destinataria e sulla base giuridica della condivisione. A sua volta, l'organismo pubblico trasferente dovrebbe tenere un registro di tali notifiche dell'organismo pubblico destinatario o dell'organizzazione internazionale destinataria e fornire su richiesta queste informazioni alla sua autorità di controllo. Qualora fornire tale notifica prima della condivisione pregiudichi gli obblighi di riservatezza previsti dalla legge, ad esempio per tutelare la riservatezza di un'indagine, le informazioni specifiche dovrebbero essere fornite il prima possibile dopo la condivisione. In tal caso, dovrebbero essere fornite periodicamente, all'organismo trasferente, informazioni generali sulla tipologia delle richieste ricevute in un determinato periodo, comprese le informazioni sulle categorie di dati richiesti, sull'organismo richiedente e sulla base giuridica per la comunicazione.
47. In tutti gli scenari di cui sopra, l'accordo internazionale dovrebbe consentire solo la comunicazione ad altre autorità pubbliche, nel paese terzo dell'organismo pubblico destinatario, di dati personali che non eccedano quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare obiettivi importanti di interesse pubblico, in linea con quelli elencati nell'articolo 23, paragrafo 1, del GDPR e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Al fine di valutare un possibile accesso da parte delle autorità pubbliche di paesi terzi a fini di sorveglianza, l'autorità pubblica trasferente dovrebbe tenere conto degli elementi richiamati nelle quattro garanzie essenziali europee<sup>21</sup>. Queste ultime includono la disponibilità di un ricorso efficace per gli interessati nel paese terzo dell'organismo pubblico destinatario se le autorità pubbliche accedono ai loro dati personali<sup>22</sup>. In caso di trasferimenti a organizzazioni internazionali, qualsiasi accesso di questo tipo deve essere conforme al diritto internazionale e non deve pregiudicare in particolare i privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale.

---

<sup>21</sup> Cfr. raccomandazioni EDPB 2/2020 relative alle garanzie essenziali europee per le misure di sorveglianza.

<sup>22</sup> Cfr. raccomandazioni EDPB 2/2020, garanzia D, pag. 13 e segg.

48. A seconda del caso specifico, può essere utile prevedere che l'accordo internazionale comprenda un allegato in cui siano specificate le leggi che disciplinano la condivisione successiva con altri organismi pubblici, anche a fini di sorveglianza, nel paese di destinazione. Eventuali modifiche di tale allegato dovrebbero essere notificate alla parte trasferente entro un periodo predefinito.

## 2.6 Dati sensibili

49. Se un accordo internazionale prevede il trasferimento di dati personali sensibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del GDPR, dovrebbero essere incluse ulteriori garanzie per gestire i rischi specifici, e tali garanzie dovranno essere attuate dall'organismo pubblico destinatario o dall'organizzazione internazionale destinataria. Le garanzie in questione potrebbero prevedere, ad esempio, limitazioni all'accesso, alle finalità per le quali le informazioni possono essere trattate, ai trasferimenti successivi, ecc., oppure garanzie specifiche, ad esempio misure di sicurezza aggiuntive, che richiedono una formazione specializzata per il personale autorizzato ad accedere alle informazioni.

## 2.7 Meccanismi di ricorso

50. Al fine di garantire i diritti azionabili ed effettivi degli interessati, l'accordo internazionale deve prevedere un sistema che consenta agli interessati di continuare a beneficiare di meccanismi di ricorso dopo che i loro dati sono stati trasferiti a un paese non SEE o a un'organizzazione internazionale. Tali meccanismi devono prevedere la possibilità di ricorso per le persone che sono interessate dal mancato rispetto delle disposizioni dello strumento scelto e quindi la possibilità per gli interessati, i cui dati personali sono stati trasferiti dal SEE, di presentare reclami in merito a tale inosservanza e di ottenerne la risoluzione. In particolare, all'interessato deve essere garantito un percorso efficace per presentare reclamo agli organismi pubblici parti dell'accordo internazionale e (direttamente o dopo essersi rivolto alla parte interessata) a un meccanismo di controllo indipendente. Inoltre dovrebbe essere disponibile, in linea di principio, un ricorso giurisdizionale.
51. In primo luogo, l'organismo pubblico destinatario dovrebbe impegnarsi a mettere in atto un meccanismo per gestire e risolvere in modo efficace e tempestivo i reclami degli interessati in merito al rispetto delle garanzie concordate per la protezione dei dati. Inoltre gli interessati dovrebbero avere la possibilità di ottenere un ricorso amministrativo efficace dinanzi a un organismo di controllo indipendente, inclusa, se esistente, un'autorità indipendente per la protezione dei dati<sup>23</sup>.
52. In secondo luogo, l'accordo dovrebbe consentire un ricorso giurisdizionale che preveda il risarcimento dei danni, sia materiali che immateriali, a seguito del trattamento illecito dei dati personali. Se non è possibile garantire un ricorso giurisdizionale effettivo, ad esempio a causa di limitazioni del diritto interno o dello status specifico dell'organismo pubblico destinatario, ad esempio organizzazioni internazionali, l'accordo internazionale deve prevedere garanzie alternative. Tali garanzie alternative devono essere sostanzialmente equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta dell'UE)<sup>24</sup>.
53. In tal caso, l'accordo internazionale potrebbe creare una struttura che consenta all'interessato di far valere i propri diritti al di fuori degli organi giurisdizionali, ad esempio attraverso meccanismi paragiudiziari e vincolanti come l'arbitrato o meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie come la mediazione, tali da garantire un controllo indipendente e da vincolare l'organismo pubblico

---

<sup>23</sup> Cfr. anche la sezione 2.8 sul meccanismo di controllo.

<sup>24</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 16 luglio 2020 nella causa C-311/18, *Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited e Maximilian Schrems* ("Schrems II", punti 96, 186 e segg.).

destinatario<sup>25</sup>. Inoltre l'organismo pubblico che trasferisce i dati personali potrebbe impegnarsi a rispondere del risarcimento dei danni rilevati dal meccanismo di controllo indipendente in caso di trattamento illecito dei dati personali.

In via eccezionale, l'accordo potrebbe prevedere altri meccanismi di ricorso ugualmente indipendenti ed efficaci, ad esempio meccanismi di questo tipo implementati da organizzazioni internazionali.

54. Con riguardo a tutti i meccanismi di ricorso sopra menzionati, l'accordo internazionale dovrebbe contenere l'obbligo per le parti di informarsi reciprocamente sull'esito del procedimento, in particolare se il reclamo dell'interessato è archiviato o non perviene a risoluzione.
55. L'esistenza di un meccanismo di ricorso deve associarsi alla possibilità per l'organismo pubblico trasferente di sospendere o terminare il trasferimento di dati personali ai sensi dell'accordo internazionale, se le parti non riescono a risolvere la controversia in via amichevole, finché non ritenga che la questione sia stata affrontata in modo soddisfacente dall'organismo pubblico destinatario. Tale sospensione o cessazione, se effettuata, deve essere accompagnata dall'impegno dell'organismo pubblico destinatario a restituire o cancellare i dati personali. L'organismo pubblico trasferente deve notificare la sospensione o la cessazione all'autorità di controllo nazionale competente.

## 2.8 Meccanismi di controllo

56. Al fine di garantire il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'accordo internazionale, quest'ultimo deve prevedere un controllo indipendente della corretta applicazione dell'accordo, e delle ingerenze nei diritti previsti dall'accordo.
57. In primo luogo, l'accordo dovrebbe prevedere un meccanismo di controllo interno che ne garantisca il rispetto. Ciascuna parte dell'accordo dovrebbe condurre controlli interni periodici delle procedure messe in atto e dell'effettiva applicazione delle garanzie previste. I controlli interni periodici dovrebbero altresì verificare eventuali modifiche della legislazione che impedirebbero alle parti di rispettare i principi e le garanzie di protezione dei dati inclusi nell'accordo internazionale. Inoltre si potrebbe prevedere che una parte possa chiedere a un'altra parte dell'accordo di condurre tale riesame. L'accordo internazionale deve fare obbligo alle parti di rispondere alle richieste di una parte in merito all'effettiva attuazione delle garanzie in esso previste. Ciascuna parte che conduce un riesame dovrebbe comunicare i risultati dei controlli alle altre parti dell'accordo. Idealmente, tale comunicazione dovrebbe essere effettuata anche al meccanismo di controllo indipendente che vigila sull'accordo.
58. Inoltre l'accordo internazionale deve includere l'obbligo per una parte di informare l'altra parte senza indugio se per qualsiasi motivo non è in grado di dare efficace attuazione alle garanzie previste. In questo caso, l'accordo internazionale deve prevedere la possibilità per l'organismo pubblico trasferente di sospendere o terminare il trasferimento di dati personali all'organismo pubblico destinatario fino a quando quest'ultimo non informi l'organismo pubblico trasferente di essere nuovamente in grado di agire coerentemente con le garanzie. L'organismo trasferente deve notificare alla competente autorità di controllo nazionale le mutate circostanze nonché la sospensione dei trasferimenti o la risoluzione dell'accordo.

---

<sup>25</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14, *Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner* ("Schrems", punti 41 e 95); Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 16 luglio 2020 nella causa C-311/18, *Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems* ("Schrems II", punti 186, 187, 189, 195 e segg.).

59. In secondo luogo, l'accordo deve prevedere un meccanismo di controllo indipendente incaricato di garantire che le parti ne rispettino le disposizioni. Tale previsione scaturisce direttamente dalla Carta dell'UE<sup>26</sup> e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)<sup>27</sup> in conformità della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e di quanto stabilito nel diritto primario<sup>28</sup> nonché alla luce della pertinente giurisprudenza.
60. La Corte di giustizia dell'Unione europea, dal 2015<sup>29</sup>, ribadisce la necessità di disporre di un meccanismo di ricorso e controllo indipendente<sup>30</sup>. Allo stesso modo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha spesso sottolineato, nelle sue sentenze, che qualsiasi ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata sancito dall'articolo 8 della CEDU deve essere soggetta a un sistema di controllo efficace, indipendente e imparziale<sup>31</sup>.
61. L'accordo potrebbe, ad esempio, rinviare al controllo da parte di un'autorità di controllo competente, se presente nel paese dell'organismo pubblico che riceve i dati personali del SEE, anche se il GDPR non specifica che l'autorità di controllo competente debba essere un organismo di controllo esterno. Inoltre l'accordo potrebbe prevedere l'impegno della parte destinataria a cooperare su base volontaria con le autorità di controllo del SEE.
62. In assenza di un'autorità specificamente incaricata del controllo della normativa sulla protezione dei dati nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale, la necessità di un meccanismo di controllo e vigilanza indipendente, efficace e imparziale deve essere soddisfatta con altri mezzi. Il meccanismo di controllo indipendente messo in atto può dipendere dal caso specifico.
63. L'accordo potrebbe, ad esempio, fare riferimento a organismi di controllo esistenti nel paese terzo diversi da un'autorità di controllo nel settore della protezione dei dati. Inoltre, se non è possibile garantire un controllo esterno indipendente da un punto di vista strutturale o istituzionale, ad esempio a causa dei privilegi e delle immunità di alcune organizzazioni internazionali, il controllo potrebbe essere garantito attraverso meccanismi caratterizzati da autonomia funzionale. In quest'ultimo caso

<sup>26</sup> Articoli 7, 8 e 47 della Carta dell'UE.

<sup>27</sup> Articolo 8 della CEDU.

<sup>28</sup> Articolo 6 del trattato di Lisbona

*"1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.*

*Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.*

*I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.*

*2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.*

*3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".*

<sup>29</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14, *Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner* ("Schrems", punti 41 e 95).

<sup>30</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, 27 luglio 2017, parere 1/15 sull'accordo sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione, previsto tra l'Unione europea e il Canada, 26 luglio 2017 (punti 228 e segg.); Corte di giustizia dell'Unione europea, 30 aprile 2019, parere 1/17 sull'accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l'Unione europea (punti 190 e segg.).

<sup>31</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 6 settembre 1978, *Klass contro Germania* (punti 55 e 56). Il requisito derivante dalla Corte europea dei diritti dell'uomo si applica anche a qualsiasi ingerenza negli articoli 7 e 8 della Carta dell'UE poiché, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta dell'UE, il significato e l'ambito di applicazione di tali diritti fondamentali sono uguali a quelli stabiliti dall'articolo 8 della CEDU.



deve trattarsi di un organismo che, pur non essendo di per sé esterno all'ente, svolga le proprie funzioni in modo indipendente, ossia senza essere soggetto a istruzioni, con sufficienti risorse umane, tecniche e finanziarie, ecc. La parte destinataria è vincolata dalle decisioni dell'organismo di controllo.

## 2.9 Clausola di risoluzione

64. L'accordo internazionale dovrebbe prevedere che tutti i dati personali trasferiti dal SEE ai sensi dell'accordo stesso prima della sua effettiva risoluzione continueranno ad essere trattati in conformità delle sue disposizioni.

### 3 INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'ARTICOLO 46 DEL GDPR

#### 3.1 Informazioni specifiche sugli strumenti giuridicamente vincolanti e aventi efficacia esecutiva

- Articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del GDPR

65. L'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del GDPR consente agli organismi pubblici del SEE di fondare i trasferimenti a organismi pubblici in un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale su strumenti pattizi che non necessitano dell'autorizzazione preventiva di un'autorità di controllo. Tali strumenti devono essere giuridicamente vincolanti e avere efficacia esecutiva. Pertanto, ai sensi di tale disposizione, possono essere utilizzati trattati internazionali, trattati di diritto pubblico o accordi amministrativi direttamente applicabili.
66. Qualsiasi strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva dovrebbe comprendere i principi fondamentali di protezione dei dati e i diritti degli interessati come richiesto dal GDPR.
67. Alle parti è fatto obbligo di impegnarsi a mettere in atto sufficienti garanzie di protezione dei dati per il trasferimento degli stessi. Di conseguenza, l'accordo dovrebbe stabilire anche in che modo l'organismo pubblico destinatario applicherà i principi fondamentali di protezione dei dati e i diritti degli interessati con riguardo a tutti i dati personali trasferiti, al fine di garantire che non sia compromesso il livello di protezione delle persone fisiche ai sensi del GDPR.
68. Se non è possibile garantire un ricorso giurisdizionale effettivo con strumenti giuridicamente vincolanti ed aventi efficacia esecutiva ed è pertanto necessario concordare un meccanismo di ricorso alternativo, gli organismi pubblici del SEE dovrebbero consultare l'autorità di controllo competente prima di definire tali strumenti.
69. Benché la forma dello strumento non sia decisiva nella misura in cui si tratti di uno strumento giuridicamente vincolante e dotato di efficacia esecutiva, l'EDPB ritiene che l'opzione migliore sarebbe quella di incorporare nello strumento stesso clausole dettagliate sulla protezione dei dati. Se tuttavia questa strada non è percorribile in ragione delle specifiche circostanze, l'EDPB raccomanda vivamente di incorporare direttamente nel testo dello strumento almeno una clausola generale che stabilisca i principi di protezione dei dati, e di inserire le disposizioni e garanzie più dettagliate in un allegato.

#### 3.2 Informazioni specifiche sugli accordi amministrativi - [Articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR]

70. Anche l'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR prevede strumenti alternativi sotto forma di accordi amministrativi, ad esempio un protocollo d'intesa, in grado di fornire protezione attraverso gli impegni assunti da entrambe le parti per dare esecuzione all'accordo.
71. A tale riguardo, l'articolo 46, paragrafo 1, e il considerando 108 del GDPR specificano che tali accordi devono garantire all'interessato diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Laddove siano previste garanzie in accordi amministrativi che non sono giuridicamente vincolanti, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'autorità di controllo competente.
72. Si dovrebbe valutare attentamente se ricorrere o meno ad accordi amministrativi non giuridicamente vincolanti per fornire garanzie nel settore pubblico, in considerazione delle finalità del trattamento e della natura dei dati in questione. Se il diritto interno del paese terzo o le norme interne/il quadro

normativo dell'organizzazione internazionale non prevedono diritti di protezione dei dati né mezzi di ricorso per le persone fisiche del SEE, si dovrebbe privilegiare la conclusione di un accordo giuridicamente vincolante. Qualunque sia lo strumento adottato, le misure in vigore devono essere efficaci per garantire un'attuazione, un'applicazione e un controllo adeguati.

73. Negli accordi amministrativi devono essere adottate misure specifiche per garantire diritti azionabili alle persone nonché mezzi di ricorso e meccanismi di controllo effettivi. In particolare, per garantire diritti effettivi e azionabili, l'organismo pubblico che riceve i dati personali del SEE dovrebbe garantire, nello strumento non vincolante, che i diritti individuali siano pienamente garantiti dalla sua legislazione nazionale e possano essere esercitati dalle persone fisiche del SEE alle stesse condizioni dei cittadini e dei residenti del paese terzo interessato. Ciò vale anche qualora per le persone fisiche del SEE sia disponibile un mezzo di ricorso amministrativo e giudiziario in base al diritto interno del Paese dell'organismo pubblico destinatario. Allo stesso modo, le organizzazioni internazionali dovrebbero fornire garanzie sui diritti individuali previsti dalle loro norme interne, nonché sui meccanismi di ricorso disponibili.
74. Se ciò non fosse possibile, i diritti delle persone dovrebbero essere garantiti da impegni specifici assunti dalle parti, unitamente a meccanismi procedurali finalizzati ad assicurarne l'efficacia e a fornire un mezzo di ricorso alle persone. Tali specifici impegni e meccanismi procedurali devono consentire, nella pratica, di garantire il rispetto di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'UE dal GDPR.  
I suddetti meccanismi procedurali possono, ad esempio, prevedere l'impegno delle parti a informarsi reciprocamente delle richieste dei cittadini del SEE e a risolvere le controversie o i reclami in modo tempestivo.
75. Inoltre, nel caso in cui tali controversie o reclami non possano essere risolti in via amichevole tra le parti, le persone devono avere la possibilità di proporre un ricorso indipendente ed effettivo attraverso meccanismi alternativi, ad esempio attraverso un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, come l'arbitrato o la mediazione. Tale meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie deve essere vincolante<sup>32</sup>.
76. A seconda del caso specifico, l'accordo amministrativo dovrebbe prevedere tutte o alcune delle misure di cui sopra al fine di garantire un ricorso effettivo. Potrebbero essere accettabili altre misure non menzionate nelle presenti linee guida purché prevedano un meccanismo di ricorso indipendente ed effettivo.
77. Ciascun accordo amministrativo concluso in conformità dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR sarà esaminato dall'autorità di controllo competente guardando alle specifiche circostanze, e a tale esame farà seguito la relativa procedura dell'EDPB, se applicabile. L'autorità di controllo competente informerà la propria valutazione alle raccomandazioni generali contenute nelle presenti linee guida, ma potrebbe anche chiedere maggiori garanzie a seconda del caso specifico.

---

<sup>32</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 16 luglio 2020 nella causa C-311/18, *Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited e Maximilian Schrems* ("Schrems II", punti 189, 196 e segg.).

## 4 QUESTIONI PROCEDURALI

78. Gli accordi amministrativi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR saranno esaminati caso per caso tenuto conto della necessità di un'autorizzazione da parte dell'autorità di controllo competente che, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 4, del GDPR, applica il meccanismo di coerenza ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del GDPR. Nell'integrare meccanismi di ricorso alternativi in strumenti vincolanti ed aventi efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del GDPR, l'EDPB raccomanda di consultare anche l'autorità di controllo competente. L'EDPB consiglia vivamente di consultare tempestivamente l'autorità di controllo competente.

Per il Comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)